



COPIA = PROVINCIA DI AQUILA

COMUNE DI TORNIMPARTE

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE

presa dal R° Podestà il 20 Aprile 1933 A.NI F.F.

OGGETTO = TRANSAZIONE NELLA CAUSA COMUNE DI TORNIMPARTE - MARCHESE DRAGONETTI.

L'anno 1933 il giorno venti del mese di Aprile in Tornimparte nella sede Comunale.

Il signor Giovanni Tinari Podestà del Comune suddetto assistito dal signor Romolo Ranieri, Segretario del Comune, ha adottato la seguente deliberazione:

Si premette che dinanzi il R. Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici e vertente la controversia demaniale tra il Comune di Tornimparte, in rappresentanza della frazione suddetta di Rocca S. Stefano ed il Marchese Alfonso Dragonetti De Torris ed il Regio Commissario, ha emessa una prima sentenza del 31 luglio-4 Agosto 1927, che ha dichiarata la demanialità delle terre comprese nel castello diruto di S. Silvestro cedute in privato dominio con atto Notar Pandolfi I° Aprile 1914, disponendo mezzi istruttori della perizia della prova testimoniale ed accesso; ed una seconda sentenza del 3-4 febbraio 1933 che ha disposta una perizia diretta a stabilire l'identità e l'estensione

delle terre dichiarate demaniali e di quelle legittimabili ai sensi di legge. Poichè avverso le dette sentenze il Marchese Dragonetti ha fatto riserva di gravame, allo scopo di evitare ulteriori giudizi ed ulteriori spese giudiziarie è stata proposta la transazione della lite, giusta verbale redatto dinanzi al regio Commissario regionale per gli usi civici, il giorno 15 Aprile 1933; Considerato che la proposta transazione si reputa conveniente agli interessi del Comune e della popolazione di Rocca S. Stefano. Sentito anche il parere favorevole dell'avv. Francesco Volpe, difensore del Comune, intervenuto all'uopo, oggi in sede di deliberazione; == DELIBERA ==

Autorizzare se stesso a transigere la lite demaniale vertente con il Marchese Alfonso Dragonetti alle seguenti condizioni:

1°) Il Marchese Dragonetti rilascia in libera proprietà demaniale alla frazione di Rocca S. Stefano, e per questa al Comune di Tornimparte, il comprensorio delle terre boschive, pascolative e seminate, comunque da lui possedute nello stato in cui sono attualmente, situate nella località di S. Silvestro e di quella particolarmente detta Valle Accoli, descritte nella pianta planimetrica alligata al verbale redatto dinanzi il regio Commissario per gli usi civici dell'Abruzzo, il



15 Aprile 1933, secondo la seguente confinazione.

2°) Il comprensorio e tenimento di dette terre che rimangono assegnate alla frazione di Rocca S. Stefano è delimitato come appresso.

A sud il confine è segnato al suo inizio (sud-ovest) dal termine Zambo d'Oreo o Male Passa (confine con Vigliano e Scoppito), dalla strada di Acquafredda e prosegue lungo le svolte di questa, fino all'incrocio con la strada di valle Accoli, e Rio omonimo;

Ad est il confine, a partire dall'incrocio suddetto, è determinato ancora dalla strada di Valle Accoli, fino all'incontro del terreno di proprietà privata, descritto nel catasto di Tornimparte al fol. 2, particella 1°; prosegue lungo il confine occidentale di detto terreno e lungo i confini occidentali dei terreni susseguenti, pure di proprietà privata, descritti nel catasto stesso a fol. 3 particelle 180-172-29-17-14-12-2-4-120 (i quali fondi non fanno parte del comprensorio che si rilascia al Comune), fino all'incontro col fosso dell'Impredatora, e, proseguendo al di là di detto fosso in linea retta, sino all'incontro con la detta strada Nazionale dell'Umbria.

A Nord e Nord-Ovest il tenimento come sopra assegnato e rilasciato, è confinato dalla strada Nazionale dell'Umbria fino all'incontro della linea confinaria che se-

separa, ad ovest il tenimento di San Silvestro dal tenimento di Vigliano, e che procede come appresso: e cioè, il confine è determinato da detta linea, la quale partendo dalla strada Nazionale dell'Umbria prosegue attraverso il Rio dell'Imbredatora e lungo tutto il margine occidentale del terreno pascolativo cespuglioso, descritto nel Catasto di Scoppito a fol. 31 N° 36, che rimane compreso nel tenimento rilasciato; dopo di che, e sempre con andamento rettilineo, attraversa le strade vicinali di Valle della Cisterna e Imbredatora, il Rio di Acqua Fredda, nonché la particella 41 fol. 31 e prosegue ancora lungo il confine, fra il terreno descritto al N° 54 fol. 30 ed il terreno descritto al N° 42 del fol. 31, terreno quest'ultimo che rimane pure compreso nel tenimento rilasciato a favore della frazione Rocca Santo Stefano; di qui la linea stessa prosegue in alto con andamento sempre rettilineo e secondo il confine catastale tra il fol. 30 ed il foglio 31 fino al primo termine anzi cennato Zambo d'orso o Malepasso;

3°) Nel tenimento suddetto rilasciato a favore del Comune di Tornimparte, sono compresi alcuni appezzamenti non posseduti dal Marchese Dragonetti, descritti alle particelle catastali del Fol. I° di Tornimparte N° 4-5-7-15-16-17-18-19-20-21-22, del fol. 31 di Scoppito N°

13-14-17-27-28-29-41 e del fol. 24, pure di Scoppito,

N° 118-128-127-126-125-124-123 salvo omissioni.

Il Marchese Dragonetti non assume alcuna responsabilità circa gli appezzamenti a cui sono relative le particelle delle catastali ora indicate nel presente capo terzo, e sui quali dichiara di vantare alcun diritto, restando salvo il Comune di Tornimparte a suo rischio e spese la reintegra contro i possessori, se e quando costituiscono beni demaniali..

4°) Qualora nel comprensorio rilasciato a favore della frazione Rocca Santo Stefano vi fossero terreni concessi precariamente a terzi, il Comune di Tornimparte si obbliga rispettare ogni eventuale contratto fino al termine di esso.

5°) In conseguenza di quanto sopra è stabilito, rimarranno di libera e piena proprietà del Marchese Dragonetti tutte le terre non incluse nell'anzidetto comprensorio, confinato come nel capo che precede; fra le terre che restano di libera proprietà del Dragonetti è compreso il territorio boschivo, pascolativo e coltivato situato a Nord-Ovest della strada Nazionale dell'Umbria; rinunciando il Comune di Tornimparte sia per sé che in rappresentanza della frazione di Rocca Santo Stefano ad ogni pretesa di revindicare o reintegrare demaniale su tali territori.

6°) In compenso ~~di~~ rilascio della zona dei fondi compresi fra il Rio Imbredatora e la strada Nazionale dell'Umbria, rilascio che il Dragonetti fa pel motivo di procurare al Comune ed alla popolazione di Rocca Santo Stefano un comodo accesso agli altri fondi rilasciati, lo stesso Comune di Tornimparte si obbliga di pagare al Marchese Dragonetti la somma di lire Duemilacinquecento.

7°) Il perimetro di quanto viene rilasciato dal Dragonetti al Comune, è meglio segnato con la linea tratteggiata in rosso nella pianta alligata al verbale del 15 Aprile 1933, del Regio Commissario regionale per gli usi civici in Abruzzo, redatto per detta transazione.

8°) Per effetto della transazione medesima rimane tacitata ogni ulteriore domanda e pretesa del Comune di Tornimparte per rendiconto dei frutti o risarcimento dei danni; come pure le spese giudiziarie e stragiudiziarie sostenute in tale causa tra le <sup>due</sup> parti contendenti, rimangono compensate insieme agli onorari, con rinuncia da parte degli avvocato Francesco Volpe ed Alberto De Matteis, fatta già nel suddetto verbale, alla solidarietà dell'azione che all'uno competerebbe verso il Marchese Dragonetti, ed all'altro verso il Comune di Tornimparte, per effetto della transazione.

9°) Ogni effetto giuridico di tale transazione è subordinato all'omologazione del R° Commissario per gli usi civici e di Sua Eccellenza il Ministro dell'Agricoltura.

10° ) Nel caso che la presente transazione non fosse approvata ed omologata, o per qualsiasi altro motivo potessero comunque venir meno gli effetti della medesima, le parti si intenderanno reciprocamente restituite nella condizione giuridica e di fatto quo ante, compresi i diritti di gravame che avessero contro le sentenze su menzionate.

Tutti i patti e condizioni su esposte sono inscindibili.

Letto, ratificato e firmato seduta stante.

Il Podestà F° G. Tinari. Il Segretario F° R. Ranieri.

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo. Il 20 Aprile 1933 Anno XI E.F.

Il Segretario Comunale Romolo Ranieri: Visto:

Il Podestà F° G. Tinari.

Certificato di pubblicazione.

Io sottoscritto Segretario certifico che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune nel giorno 21-23 corrente mese perchè festivi, e che su di esso non pervennero ricorsi.

Il 24 Aprile 1933 Anno XI E.F. Il Segretario Comunale

F° Romolo Ranieri.

R° PREFETTURA DI AQUILA


N° 8842 Div. 3/3. ===== Visto: ed approvato dalla  
Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del  
19 Settembre 1933 == Aquila, li 21 Settembre 1933 XI  
P. Il Prefetto firmato Miadonna.

Per copia conforme all'originale si rilascia la pre=  
sente a richiesta dell'ill.mo R° Commissario per la  
liquidazione degli Usi Civici per la Provincia di  
Aquila.


Tornimparte, 18 Gennaio 1934 XII.

Il Segretario Comunale

*9/10*  
*Padestà*  
*[Signature]*







# Il Ministro Segretario di Stato

## PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

VISTO il verbale della conciliazione intervenuta in data 15 aprile 1933, tra il Podestà del Comune di Tornimparte, in rappresentanza della frazione di Rocca S. Stefano ed il Marchese Dott. Alfonso Dragonetti;

VISTA la deliberazione 20 aprile 1933=XI debitamente approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Aquila nella tornata del 21 settembre successivo sotto il n. 8842, con la quale il Podestà di detto Comune veniva autorizzato a transigere la suddetta vertenza;

VISTA l'ordinanza 15 marzo 1934=XII con cui il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Aquila ha omologato il suddetto atto di conciliazione;

VISTO l'art. 29 della legge 16 Giugno 1927 n. 1766 sul riordinamento degli usi civici nel Regno ed il relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332;

### DECRETA:

E' approvata l'ordinanza pronunciata addì 15 marzo corrente anno dal R. Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Aquila, con la quale, a definizione del giudizio di reintegra promosso dalla frazione di Rocca S. Stefano contro il Marchese Alfonso Dragonetti, è stata omologata la conciliazione intervenuta con atto 15 aprile 1933, per effetto della quale il Marchese Dragonetti cede in libera proprietà alla suddetta frazione il comprensorio di terre boschive, pascolive e seminatorie, site in località S. Silvestro particolarmente detta Valle Acquoli, esteso complessivamente Ettari sessantotto, are tredici e centiare trentaquattro (Ea. 68.13.34) indicati e descritti nel dianzi citato verbale.

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Aquila è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma 16 Ottobre 1934=XII

Registrato alla Corte dei Conti

Addì 26 Ottobre 1934=Anno XII

IL MINISTRO

ACERBO

P.

Novembre 1934 <sup>III ANNO</sup> 13 NOV 1934



R.º COMMISSARIATO  
per la LIQUIDAZIONE degli USI CIVILI  
AQUILA

On. ministero dell'Agricoltura e  
delle Foreste (Direz. Gen. Agricoltura)  
Ufficio Speciale Demani e Usi Civili

R o m a

N. 1883 - 125/1

3 corrente

15922

Annessi N.....

Risp. al foglio.....

Div..... Sez..... Num.....

Invio copia atti - Transazione Tornimparte-Dragonetti -

OGGETTO

mi pregio rimettere a codesto On. ministero le unite due  
copie del decreto Commissariale 15 marzo 1934 col quale e stata  
approvata la transazione intervenuta tra il Comune di Tornimparte  
e il Marchese Alfonso Dragonetti De Torres.

IL R.º COMMISSARIO

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

VISTO il verbale della conciliazione intervenuta in data 15 aprile 1933, tra il Podestà del Comune di Tornimparte, in rappresentanza della frazione di Rocca S. Stefano ed il marchese Dott. Alfonso Dragonetti;

VISTA la deliberazione 20 aprile 1933-XI° debitamente approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Aquila nella tornata del 21 settembre successivo sotto il N° 8842, con la quale il Podestà di detto Comune veniva autorizzato a transigere la suddetta vertenza;

VISTA l'ordinanza 15 marzo 1934-XII° con cui il R° Commissario per la liquidazione degli Usi Civici sedente in Aquila ha omologato il suddetto atto di conciliazione;

VISTO l'art. 29 della legge 16 giugno 1927 N° 1766 sul riordinamento degli usi civici nel Regno ed il relativo regolamento approvato con R. D. 26 febbraio 1928 N° 332;

D E C R E T A

N° approvata l'ordinanza pronunciata addì 15 marzo corrente anno dal R° Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Aquila, con la quale, a definizione del giudizio di reintegra promosso dalla frazione di Rocca S. Stefano contro il marchese Alfonso Dragonetti, è stata omologata la conciliazione intervenuta con atto 15 aprile 1933, per effetto della quale il marchese Dragonetti cede in libera proprietà alla suddetta frazione il comprensorio di terre boschive, pascolive e seminatorie, site in località S. Silvestro particolarmente detta Valle Aquali, esteso complessivamente ettari sessantotto, ore tredici e centiare trentaquattro (Ba 68?13?34) indicati e descritti nel dianzi citato verbale.

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Aquila incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma 16 Ottobre 1934-XII°

IL MINISTRO

Gerbo

Registrato alla Corte dei Conti

Roma addì 26 Ottobre 1934-XII°

Registrato al N° 22 Ministero Agricoltura e Foreste Foglio N° 78 BETTAZZI

Per copia conforme

F. Il Capo dell'Ufficio Usi Civici

(F;to illeggibile)



R. COMMISSARIATO  
 PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI  
 A. Q. U. I. L. I. A.

L'anno millenovecentotrentatre, il giorno quindici del mese di aprile in Aquila. Dinanzi al R° Commissario Regionale per la liquidazione degli Usi Civici per gli Abruzzi in Aquila assistito dall'infrascritto segretario.

Si sono presentati il Sig. Tinari geometra Giovanni di Rocco - quale Podestà del Comune di Tornimparte interveniente per conto del frazione di Rocca Santo Stefano, assistito dall'Avv. Francesco Volpe; il Sig. Geom. Urbano Cicioni fu Giuseppe, quale procuratore speciale del Marchese Dragonetti Dott. Alfonso, giusta procura Notar Pietro Placidi di Roma del 7 aprile 1933 (alligata al presente) assistito dall'Avv. Alberto De Matteis.

Si premette che dinanzi questo R° Commissario è vertente la controversia demaniale tra il Comune di Tornimparte in rappresentanza della frazione suddetta ed il Marchese Alfonso Dragonetti De Torres ed il R° Commissario ha emesso una prima sentenza del 31 luglio - 4 agosto 1927, che ha dichiarata la demanialità delle terre comprese nel Castello diruto di S.

Spicifica  
 carta bollata £ 92.00  
 scritturazione £ 28.00  
 Bollo £ 0.60  
 Totale £ 60.60



Silvestro cedute in privato dominio con atto notar Pandolfi 21 aprile 1614, disponendo alcuni mezzi istruttori, ed una seconda sentenza del 3-4 febbraio 1933 che ha disposto una perizia.

Poichè avverso le dette sentenze il Marchese Dragonetti ha fatto espressa riserva di gravame allo scopo di evitare ulteriori giudizi e spese, il Comune di Tornimparte in rappresentanza della Frazione di Rocca S. Stefano ed il Marchese Dragonetti hanno deliberato di addivenire ad una transazione del giudizio alle seguenti condizioni.

1°) Il Marchese Dragonetti rilascia in libera proprietà alla frazione di Rocca S. Stefano, rappresentata come sopra, il comprensorio di terre boschive, pascolative e seminate, comunque da lui possedute e nello stato in cui sono attualmente, site nella località di S. Silvestro ed in quella particolarmente detta Valle Acquoli, descritta nella pianta alligata al presente verbale (la quale viene controfirmata dalle parti e dal R<sup>o</sup> Commissario) secondo la seguente confinazione.

2°) Il comprensorio e tenimento di dette terre che rimangono assegnate alla frazione di Rocca S. Stefano è delimitato come appresso:

A sud il confine è segnato al suo inizio (sud-ovest)



dal termine Zampotorso o Malepasso (confine con Vi-  
gliano e Scoppito) dalla strada di Acqua fredda e pro=  
segue lungo le svolte di questa fino all'incrocio  
con la strada di Valle Acquoli e Rio omonimo.

Ad est, il confine, a partire dall'incrocio suddet=  
to, è determinato ancora dalla strada medesima di Val=  
le Acquoli fino all'incontro del terreno di proprie=  
tà privata descritto nel Catasto di Tornimparte al  
foglio 2 particella 1; prosegue lungo i confini oc=  
cidentali dei susseguenti terreni pure di proprietà  
privata descritti nel catasto stesso al foglio 2 -  
particelle 180 - 172 - 29 - 17 - 14 - 12 - 2 - 4 -  
120 ed 8, i quali fondi non fanno parte del compren=  
sorio che si rilascia al Comune, fino all'incontro  
col fosso dell'Impretatora, e, proseguendo al di là  
del detto fosso in linea retta, sino all'incontro con  
la strada nazionale dell'Umbria.

A Nord e Nord-ovest il tenimento come sopra asse=  
gnato e rilasciato è confinato dalla strada naziona=  
le dell'Umbria fino all'incontro con la linea confi=  
naria che separa ad ovest il tenimento di S. Silvestro  
dal tenimento di Vigliano e che procede come appres=  
so: e cioè ad ovest il confine è determinato da det=  
ta linea, la quale, partendo dalla strada nazionale  
dell'Umbria, prosegue attraverso il Rio dell'Impreta=





tora e lungo tutto il margine occidentale del terreno, pascolativo, cespuglioso descritto nel Catasto di Scoppito al foglio 31 n°36, che rimane compreso nel tenimento rilasciato; dopo di che e sempre con andamento rettilineo, attraversa le strade vicinali di Valle della Cisterna e di Impretatora, il Rio di Acqua fredda nonchè la particella 41 foglio 31 e prosegue ancora lungo il confine fra il terreno descritto al n°54 foglio 30 e il terreno descritto al n° 42 del foglio 31, terreno questo ultimo che rimane pure compreso nel tenimento rilasciato a favore della frazione di Rocca S/Stefano; di qui la linea stessa prosegue in alto con andamento sempre rettilineo e secondo il confine catastale tra il foglio 30 e il foglio 31, fino al primo termine anzicennato Zampotorso o Malepasso.

3°) Il tenimento suddetto rilasciato a favore del Comune di Tornimparte sono compresi alcuni appezzamenti non posseduti dal Marchese Dragonetti, descritti alle particelle catastali del foglio I° di Tornimparte n° 4 - 5 - 7 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22, del foglio 31 di Scoppito n° 12 - 14 - 17 - 27 - 28 - 29 - 41 e del foglio 24 di Scoppito n° 118 - 128 - 127 - 126 - 125 - 124 - 123 salvo omissione. Il Marchese Dragonetti non assume alcuna responsa-

bilità circa gli appezzamenti a cui sono relative le particelle catastali ora indicate nel presente capo III e sui quali dichiara di non vantare alcun diritto, restando salvo al Comune di Tornimparte di farne a suo rischio e spese la reintegra contro i possessori, se e quando, costituiscano beni demaniali.

IV°) Qualora nel comprensorio rilasciato vi fossero terreni concessi precariamente a terzi, il Comune di Tornimparte si obbliga a rispettare ogni eventuale contratto esistente, fino al termine di esso.

V°) In conseguenza di quanto sopra stabilito rimangono di libera e piena proprietà del Marchese Dragonetti tutte le terre non incluse nell'anzidetto comprensorio confinato come nel capo II che precede: fra le terre che restano di libera e piena proprietà del Dragonetti è compreso il territorio boschivo, pascolativo e coltivato situato a nord-ovest della strada Nazionale dell'Umbria, rinunciando il Comune di Tornimparte, sia per sé che in rappresentanza della frazione di Rocca S. Stefano, ad ogni pretesa di revindicare o reintegrare demaniale su tali territori.

VI°) In compenso del rilascio della zona di fondi compresa tra il Rio dell'Impretatora e la strada Nazionale dell'Umbria, rilascio che il Dragonetti fa per motivo di procurare al Comune un comodo accesso agli



altri fondi rilasciatigli, lo stesso Comune di Tornimparte si obbliga a pagare al Dragonetti la somma di lire diecimilacinquecento.

VII) Perchè si veda a colpo d'occhio il perimetro di quanto viene rilasciato dal Dragonetti al Comune, tale perimetro viene segnato nell'unità pianta con linea in rosso.

VIII°) Per effetto della suddetta transazione rimane tacitata e rinunziata ogni ulteriore domanda e pretesa del Comune di Tornimparte per rendiconto di frutti e risarcimento di danni come pure le spese, compunque sostenute in tale giudizio dalle parti contendenti, rimangono compensate insieme agli onorari, con rinuncia da parte degli Avvocati Volpe e De Matteis all'azione solidale che all'uno competerebbe verso il Marchese Dragonetti ed all'altro verso il Comune di Tornimparte per effetto della transazione.

IX°) Ogni effetto giuridico di tale transazione è subordinato all'omologazione del R° Commissario e di S.E. il Ministro dell'Agricoltura.

X°) Le spese di omologazione saranno ripartite a quote uguali tra le parti.

XI) Nel caso che la presente transazione non fosse approvata ed omologata o per qualsiasi altro mo-

tivo potessero comunque venir meno gli effetti della medesima, le parti si intenderanno reciprocamente restituite nella condizione giuridica e di fatto quo-antes - compresi i diritti di gravame che avessero contro le sentenze summenzionate.

Tutti i patti e condizioni su esposte sono in-scindibili.

F/ti Geom. Giovanni Tinari Podestà di Tornimparte - Geom. Urbano Cicioni Procuratore speciale - Avv. Francesco Volpe - Avv. Alberto De Matteis -

IL R° COMMISSARIO - F/to Salvatore Rizzacasa -

Il Segretario - F/to Luigi Scortecchi -

La presente copia, conforme al suo originale esistente nella segreteria di quest'Ufficio si rilascia a richiesta del Sig. r Avvocato Francesco Volpe.

Aquila li 12 Marzo 1946.

IL SEGRETARIO



*Luigi Scortecchi*